

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi nn. 386 del 17.8.1974, 349 del 29.6.1977 e 833 del 23.12.1978 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e delle leggi nn. 641/78 e 642/79

# Consiglio Regionale della Puglia

## RIESAME LEGGE REGIONALE

"Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi nn. 386 del 17.8.74, 349 del 29.6.1977 e 833 del 23.12.1978 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e delle leggi nn. 641/78 e 642/79".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

### Art. 1

1. E' inquadrato nel ruolo unico regionale a decorrere dal 1° febbraio 1981, con i criteri e le modalità previste dalla presente legge:

- a) il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29.6.1977, n. 349 e 23.12.1978, n. 833, che ne faccia richiesta ai sensi della L.R. 2.3.1981, n. 21;
- b) il personale di ruolo e non di ruolo e a tempo indeterminato trasferito o messo a disposizione della Regione, proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti o riformati in forza del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 e delle leggi n. 641/78 e n. 642/79.

2. L'inquadramento è effettuato secondo criteri di perequazione e di omogeneità fra le varie categorie di personale da inquadrare e nei confronti del personale già inquadrato.

### Art. 2

1. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento, al personale di cui alla presente legge si applicano tutte le norme dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale, salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge.

2. Ai soli effetti giuridici, l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della legge 8.8.1980, n. 441 decorre dal 1° gennaio 1981.

3. Ai soli fini dell'ammissione ai concorsi indetti dalla Regione, i periodi di servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza e presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981 sono considerati, per tutto il personale previsto dalla presente legge, come periodi alle dipendenze organiche della Regione.

## Consiglio Regionale della Puglia

### Art. 3

1. L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31.1.1981 in conformità alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per il personale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, l'inquadramento è operato sulla base della qualifica rivestita alla data del 31.12.1980.

3. Qualora sopravvengano, anche successivamente alla adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifiche o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscano i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti comma, esse sono prese a base dell'inquadramento e ne provocano la modifica. Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza, alle date richiamate dai precedenti comma, qualifiche non espressamente previste dalle tabelle A) e B) allegate alla presente legge si procede all'inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste dalle tabelle.

4. Ai fini dell'inquadramento si applicano contestualmente i seguenti criteri integrativi delle tabelle di corrispondenza A) e B) allegate alla presente legge:

- a) trovano applicazione le norme previste dall'art. 40 della L.R. 13.3.1980, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando tutte le condizioni e le modalità ivi previste, limitatamente al personale:
  - proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia conseguito, in applicazione delle disposizioni della legge 11.7.1980, n. 312, un passaggio tale da collocarsi in qualifica o livello corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza nell'ordinamento di provenienza vigente anteriormente alla legge surr richiamata;
  - proveniente dalle Amministrazioni statali che al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale non abbia fruito degli scorrimenti di livello previsti dall'art. 4, IV comma, della legge 11.7.1980, n. 312;
  - proveniente da altri Enti e al quale non si applicano le disposizioni delle successive lettere C), D) E).
- b) il personale a cui, in attuazione dell'art. 4 della legge 11.7.1980, n. 312, siano applicabili gli scorrimenti di livello previsti da tale normativa è reinquadrato nel livello funzionale regionale superiore a quello attribuito all'1.2.1981 in conformità delle allegate tabelle a compimento delle anzianità previste dall'art. 4 della legge sopra citata se non abbia già fruito di quanto previsto alla precedente lettera a);
- c) il personale con qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel III livello funzionale se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30.9.1978;
- d) il personale con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con formale incarico di coordinamento nell'ordinamento di provenienza è inquadrato nel VI livello funzionale;
- e) è inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello previsto dalle allegate tabelle il personale con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore con dieci anni di anzianità nella qualifica di cui all'art. 39 del D.P.R. 26.5.1976, n. 411 e con la laurea alla data del 31.12.1979; il personale con la qualifica di

Consiglio Regionale  
della Puglia

direttore aggiunto di divisione in possesso del diploma di laurea e di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva alla data del 31.12.1979.

5. L'inquadramento del personale proveniente dalle Opere Universitarie avrà luogo secondo le norme del presente articolo, a compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza per mansioni svolte nell'ambito delle Opere medesime. E' comunque esclusa la cumulabilità dei benefici previsti dal presente articolo con quelli del surrichiamato reinquadramento.

6. L'applicazione delle norme dei precedenti comma 4 e 5 non può in alcun caso comportare più di un passaggio di livello di provenienza.

Art. 4

1. La posizione economica nel livello funzionale di inquadramento nel ruolo regionale è determinata dallo stipendio in godimento al giorno antecedente alla data di decorrenza dell'inquadramento comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, fermo restando il principio della non cumulabilità di benefici rivenienti da contratti diversi.

2. Per il personale il cui accordo contrattuale nazionale di provenienza preveda miglioramenti economici riferiti al triennio 1979-81 con decorrenza di attribuzioni dall'1.2.1981, la posizione economica di cui al comma precedente è comprensiva dei miglioramenti medesimi.

3. Per il personale degli enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81 la posizione economica è determinata con l'aggiunta dei benefici di cui alla L.R. n. 22 del 2.3.1981; allo stesso personale si estendono, altresì, i benefici economici di cui alla L.R. n. 16 del 13.3.1980 se privo di sviluppi contrattuali anche per il triennio precedente.

4. Salvo quanto disposto al comma precedente, al personale di cui alla presente legge non si applicano i benefici economici previsti per il personale regionale, decorrenti dall'1.2.1981.

5. Sino all'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

6. La posizione giuridica nel livello di inquadramento funzionale, qualora non sia coincidente con quella economica, si determina con i criteri di cui all'art. 46 della L.R. 13.3.1980, n. 16.

7. Allo stesso personale si applicano le norme sul maturato in itinere, calcolate secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, previste dal citato art. 46 della L.R. n. 16 del 13.3.1980.

## Consiglio Regionale della Puglia

### Art. 5

1. Al personale proveniente dallo Stato, dagli Enti ospedalieri, dagli Enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta, fino all'entrata a regime dell'accordo del personale dipendente della Regione relativamente al periodo 1982/84, la indennità di turno spettante alla data del 31.12.1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.

2. Per il personale proveniente da Enti pubblici di cui alla legge n. 70/75, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'all. A) al D.P.R. 26.5.1976, n. 411.

3. Al personale proveniente da Enti pubblici, comandato ex art. 19 della legge n. 386 del 17.8.1974 e successive integrazioni da sede di servizio diversa da quella di destinazione, il trattamento di missione compete, ove ne ricorrano i presupposti al momento del comando, secondo la disciplina prevista dalle norme dell'ordinamento di provenienza vigente alla data di assunzione del servizio presso la Regione.

### Art. 6

1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza dei dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).

2. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge, o ai loro superstiti, è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

### Art. 7

1. Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo unico della Regione anche in soprannumero rispetto alla dotazione complessiva al cui eventuale ampliamento si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Art. 8

1. L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sui capitoli n. 00302, n. 00332, n. 00334, n. 00306, n. 00307, n. 00308, disponibili, del bilancio regionale 1983, approvato con L.R. n. 10 del 17.6.1983, dando atto che gli oneri relativi agli esercizi successivi trovano copertura nel bilancio triennale 1983/85.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine  
-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

TABELLA A

REGIONI	STATO	PARASTATO
I LIVELLO	I LIVELLO	-----
II LIVELLO	II LIVELLO	COMMESSO
III LIVELLO	III LIVELLO	AGENTE TECNICO
IV LIVELLO	IV e V LIVELLO	ARCHIVISTA DATTILOGRAFO - OPERATORE TECNICO
V LIVELLO	VI LIVELLO	ASSISTENTE, ASSISTENTE TECNICO, ASSISTENTE TECNICO PROFESSIONALE, SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
VI LIVELLO	VII LIVELLO	COLLABORATORE, COLLABORATORE TECNICO, ASSISTENTE DA ALMENO 5 ANNI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE E DELLA QUALIFICA DI COORDINATORE
VII LIVELLO	VIII LIVELLO	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, COLLABORATORE TECNICO (amministrativi, statistici, sociologi), I° QUALIFICA PROFESSIONALE, COLLABORATORE COORDINATORE, COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE
VIII LIVELLO	DIRETTORE DI DIVISIONE AD ESAURIMENTO ED ISPEZIONE GENERALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL'ART. 155 DELLA LEGGE N. 312/1980, I DIRIGENTE, DIRIGENTE SUPERIORE	DIRIGENTE, DIRIGENTE SUPERIORE, PERSONALE DELLA I° QUALIFICA PROFESSIONALE O DEL RUOLO TECNICO CON ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO E CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE ORGANIZZATIVE DA ALMENO UN ANNO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 761/79, PERSONALE DELLA I° QUALIFICA PROFESSIONALE O DEL RUOLO TECNICO CHE NELL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE PREESISTENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 70/75 RIVESTIVA UNA QUALIFICA NON INFERIORE A QUELLA DI DIRETTORE PRINCIPALE. MEDICO DELLA I° QUALIFICA PROFESS. CHE NELL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE PREESISTENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 70/75 RICOPRIVA UNA QUALIFICA CORRISPONDENTE A DIRETTORE PRINCIPALE E DIRIGENTE GENERALE

## LIVELLI Regionali

## LIVELLI Ospedalieri

I	I
II	II
III	III
IV	IV
V	V e VI
VI	VII
VII	VIII - Assistente Medico, Ispettore sanitario, assistente tecnico, conduttore amministrativo, conduttore tecnico (biologo, fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore.
VIII	I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico-chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 21.2.1984  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

24 FEB. 1984



*(Dott. Guaccero)*